




# ORDINANZA MUNICIPALE



**SERVIZIO CONTROLLO  
ABITANTI**

## **Il Municipio di Monteceneri,**

con risoluzione municipale 650/2025 del 13.10.2025

Il Municipio di Monteceneri, richiamati,

- La legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri e di altri registri ufficiali di persone e l'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri;
- La legge di applicazione del 5 giugno 2000 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione;
- Il Regolamento del 2 dicembre 2009 della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione;
- Il Regolamento del 29 marzo 2011 sullo stato civile;
- Gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);

### **ordina:**

#### **Art. 1 Notifica di arrivo**

<sup>1</sup>Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro 8 giorni all'Ufficio Controllo Abitanti (in seguito UCA). La notifica deve essere effettuata presentandosi all'UCA con i documenti di legittimazione o, in alternativa, attraverso la modalità elettronica eTrasloco.

<sup>2</sup>Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio dopo la notifica di arrivo.

<sup>3</sup>Al momento dell'annuncio è indispensabile esibire i seguenti documenti: certificato di affiliazione ad una cassa malati riconosciuta (polizza relativa all'anno in corso), contratto di locazione per gli inquilini, documento d'identità e per gli stranieri il libretto per stranieri.

<sup>4</sup>La notifica di persone giuridiche e di commerci avviene a cura del responsabile e/o dell'amministratore.

#### **Art. 2 Soggiorno con domicilio in un altro Comune**

<sup>1</sup>La persona che intende mantenere il domicilio in un altro Comune e soggiornare nel Comune di Monteceneri, dovrà formulare istanza per l'ottenimento di una regolare autorizzazione di soggiorno.

<sup>2</sup>L'autorizzazione di soggiorno ha validità 1 anno, l'eventuale estensione è subordinata all'analisi da parte di UCA della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla base della documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

<sup>3</sup>Per la registrazione dei soggiornanti nel nostro Comune è percepita una tassa di Cancelleria di fr. 200.00 una tantum.



**Art. 3      Notifica di partenza**

Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune deve notificarsi entro 8 giorni all'UCA. La notifica deve essere effettuata presentandosi all'UCA o attraverso la modalità elettronica e-Trasloco. L'UCA può in ogni momento convocare l'interessato/gli interessati.

**Art. 4      Cambiamento di recapito nel territorio del Comune**

Tutti coloro, che modificano il recapito sul comprensorio giurisdizionale del Comune o che cambiano appartamento all'interno dello stabile, sono tenuti a darne comunicazione entro 8 giorni all'UCA, consegnando l'eventuale copia del nuovo contratto di locazione.

**Art. 5      Moduli di notifica**

I moduli di notifica sono ottenibili presso la cancelleria o sono scaricabili dal sito internet del Comune. I formulari di notifica devono essere compilati con tutti i dati richiesti e corredati dagli allegati necessari. Possono essere trasmessi in forma elettronica o tramite posta

**Art. 6      Notifica da parte dei proprietari di immobili**

<sup>1</sup>Chiunque sia proprietario, o detiene l'amministrazione presso un determinato bene immobile, è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi inquilini nel termine di 8 giorni.

<sup>2</sup>La notifica personale di cui all'art. 1, 3 e 4 non dispensa il proprietario dal suo obbligo di comunicazione. Sono inoltre tenuti a presentare la notifica:

- a) I residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
- b) I proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre 3 mesi;
- c) I capifamiglia allorché un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
- d) tutti coloro che affittano o subaffittano locali a uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati nel Comune di Monteceneri.

<sup>3</sup>L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

La notifica deve essere fatta con l'apposito modulo, ottenibile presso l'Ufficio controllo abitanti o sul nostro sito [www.monteceneri.ch](http://www.monteceneri.ch).

<sup>4</sup>Notifiche verbali non sono ammesse.

**Art. 7      Accertamenti**

<sup>1</sup>L'UCA può in ogni tempo convocare le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accertare la loro situazione.

<sup>2</sup>L'UCA può avvalersi della Polizia per i necessari accertamenti.

<sup>3</sup>Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'UCA le situazioni che non corrispondono alle registrazioni.



**Art. 8 Mancata notifica**

In caso di mancata notifica di partenza, l'UCA, dopo 6 mesi, stralcerà dai suoi registri gli interessati e, per i cittadini svizzeri, ritornerà l'atto di origine al Comune di attinenza.

**Art. 9 Informazioni**

<sup>1</sup>L'UCA collabora gratuitamente con gli altri Comuni, Servizi cantonali o Associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, dettagliate o meno, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (Casse malati, ecc.).

<sup>2</sup>Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte UCA è regolato dalle disposizioni definite dalla Legge federale sulla protezione dei dati e della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

**Art. 10 Rilascio documenti**

<sup>1</sup>L'UCA si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti:

- certificato di domicilio;
- certificato relativo alla composizione dell'economia domestica;
- altri certificati e documenti relativi alle persone.

<sup>2</sup>Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni si rimanda all'Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.

**Art. 11 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza, in particolare le omissioni di notifica, sono punibili con una multa da un minimo di fr. 100.00 a un massimo di fr. 10'000.00 secondo le disposizioni della LOC. I contravventori del Regolamento cantonale sul controllo abitanti saranno denunciati ai rispettivi Uffici cantonali preposti ai diversi servizi.


**Art. 12 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

<sup>2</sup>Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 15 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.

<sup>3</sup>Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

**Il Sindaco**  
  
P. Solcà



**Il Segretario**  
  
C. Sasselli

Monteceneri, 14 ottobre 2025

